



CONFINDUSTRIA

EMERGENZA CORONAVIRUS

INFO UTILI PER LE IMPRESE

15 giugno 2020

DPCM 11 giugno 2020 - Ulteriori misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il provvedimento, che sostituisce il DPCM 17 maggio 2020 e trova applicazione **dal 15 giugno e fino al 14 luglio 2020**, dispone l'**apertura di nuove attività**, come sale giochi, sale scommesse, sale bingo, centri benessere, centri termali e attività dei comprensori sciistici. Tali attività, come quelle inerenti ai servizi alla persona, le attività degli stabilimenti

balneari e di ristorazione già consentite dal precedente DPCM, possono svolgersi a condizione che le Regioni ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l'andamento della curva epidemiologica nei propri territori e abbiano individuato i protocolli o le linee guida applicabili.

In continuità con il precedente DPCM, lo svolgimento delle attività delle strutture ricettive non è soggetto al vaglio regionale preventivo, purché esse siano esercitate nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Quanto alle **attività produttive industriali e commerciali**, il nuovo DPCM ricalca lo schema previsto dal precedente, stabilendo che sull'intero territorio nazionale continuano ad applicarsi i protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica).

Quanto agli **spostamenti da e verso l'estero**, il nuovo DPCM:

- A. conferma che non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per gli Stati membri dell'Unione Europea, gli Stati parte dell'accordo di Schengen, il Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano;
- B. prevede che, fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui sopra, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, restando in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Conseguentemente, fino al 30 giugno, i soggetti che rientrano in Italia da tali territori sono soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni. Tuttavia, sono esonerati dall'obbligo di quarantena, tra gli altri:

- l'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- il personale viaggiante;
- il personale sanitario in ingresso in Italia;
- i lavoratori transfrontalieri;
- il personale di imprese ed enti aventi sede (legale o secondaria) in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- chiunque faccia ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e per un periodo non superiore a 120 ore.

Si segnala che il nuovo DPCM continua a indicare tra gli esonerati

dall'obbligo della quarantena i cittadini e i residenti in area Ue che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro.



DPCM 11 giugno.pdf

CORONAVIRUS HOMEPAGE